

Mediazione - responsabilità del mediatore – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18140 del 16/09/2015

Obbligo di corretta informazione - Portata - Informazioni su fatti non conosciuti e non verificati - Divieto - Inclusione - Fattispecie relativa ad informazioni sulla regolarità urbanistica dell'immobile. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18140 del 16/09/2015

In tema di compravendita immobiliare, il mediatore che abbia fornito alla parte interessata alla conclusione dell'affare informazioni sulla regolarità urbanistica dell'immobile, omettendo di controllare la veridicità di quelle ricevute (nella specie, la natura abusiva della veranda, adibita a cucina e in posizione centrale rispetto agli altri locali, e, quindi, neppure condonabile), non ha assolto l'obbligo di corretta informazione in base al criterio della media diligenza professionale, che comprende non solo l'obbligo di comunicare le circostanze note (o conoscibili secondo la comune diligenza) al professionista, ma anche il divieto di fornire quelle sulle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, sicché è responsabile per i danni sofferti dal cliente.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18140 del 16/09/2015